#### SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

#### PREMESSI

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, in base alla quale "Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30/06/2011, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l'art. 19, lett. 1), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- vista la Delibera di Consiglio n. del....... (di approvazione S.U.A. e schema di convenzione)

	IKA
La Provincia di Vicenza in persona c	del Dott
	Е
Comune di /Ente aderente	

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Oggetto

- 1. Con la presente convenzione è istituita una Stazione Unica Appaltante di seguito denominata S.U.A. per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 163/2006 ( art.1), ivi compresi quelli sottratti in tutto o in parte all'applicazione del decreto, per la Provincia di Vicenza, i Comuni e gli altri Enti sottoscrittori rientranti territorialmente nella Provincia di Vicenza.
- 2. La stazione unica appaltante provinciale è una struttura promossa dalla Provincia di Vicenza d'intesa con la Prefettura di Vicenza allo scopo di perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.

- 3. Gli Enti aderenti alla S.U.A. daranno attuazione fattiva alle varie forme di monitoraggio, coordinamento e collaborazione con la Prefettura di Vicenza, come previsto dal D.P.C.M. 30/06/2011;
- 4. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Vicenza, Ufficio Unico di Committenza, Contrà Gazzolle 1, Vicenza.

# Art. 2 (Ambito di operatività)

La S.U.A. opera:

- 1. come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici, con esclusione degli affidamenti diretti di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo;
- 2. come centrale di committenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi con esclusione degli affidamenti diretti di cui all'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

# Art. 3 (Funzioni, attività e servizi svolti dalla stazione unica appaltante)

- 1. La S.U.A., sentiti i Comuni interessati, sceglie il tipo di procedura di gara che intende avviare e il criterio di aggiudicazione.
- 2. Le attività della stazione appaltante unica saranno operative a far data dal ......
- 3. Salvo quanto previsto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, le eventuali spese di gara relative alle pubblicazioni e ai contributi previsti per l'A.V.C.P. nonché le spese relative agli oneri inerenti ai contenziosi saranno ripartite in proporzione al valore delle acquisizioni attribuite ad ogni singolo Comune/Ente partecipante. Copia del versamento effettuato alla Provincia dovrà essere trasmesso all'Ufficio di riferimento della S.U.A.

### Art. 4 Adesione alla convenzione

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta di per sè l'obbligo, per l'Ente aderente, di avvalersi delle gare aggiudicate dalla Provincia di Vicenza quale centrale di committenza.

#### CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

# Art. 5 Regole generali di organizzazione e funzionamento

1. La Stazione Unica Appaltante ha sede presso la Provincia di Vicenza.

La S.U.A. funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:

- a) procedura attivata su iniziativa Provinciale così come previsto dall'art. 6;
- b) procedura attivata su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore così come previsto dall'art. 8.
- 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comune/Ente aderente dovrà fornire alla S.U.A., attraverso apposita modulistica, l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione.
- 3. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno la S.U.A. potrà dar seguito alla richiesta del Comune/Ente aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.
- 4. In ogni caso la S.U.A. darà corso alle richieste provenienti dal Comune/Ente aderente secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro dell'Ufficio preposto. La S.U.A. comunicherà al Comune/Ente aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura: in tale ultima ipotesi il Comune/Ente aderente potrà decidere di svolgere in proprio il procedimento.

### Art. 6 Procedura su iniziativa provinciale

- 1. La S.U.A. comunicherà al Comune/Ente aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 2. Ciascun Comune/Ente già aderente alla presente convenzione, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico di S.U.A. per quel determinato lavoro, servizio o fornitura. In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune/Ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo
- 3. La S.U.A., previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui il Comune/Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato.
- 4. Negli atti di gara la Provincia in qualità di S.U.A. dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che il Comune/Ente convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e

procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

- 5. La S.U.A. svolge le proprie funzioni sino <u>all'aggiudicazione definitiva</u>, <u>mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza</u>.
- 6. Resta di competenza del Comune/Ente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazione di espletamento della gare.
- 7. Resta altresì a carico del Comune/Ente aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;
- 8. Il Comune/Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della S.U.A., dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.
- 9. I Comune/Ente aderente dovrà trasmettere obbligatoriamente alla S.U.A., ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei contratti, nonchè le varianti intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Dovrà altresì comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile per la procedura di acquisizione.

### Art. 7 Commissioni di gara

- 1. La Commissione di gara nelle procedura su iniziativa Provinciale sarà composta interamente da dipendenti dell'Ente Provincia di Vicenza nello specifico:
- da un dirigente in qualità di Presidente;
- da due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e da almeno due esperti tecnici, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- da un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.

#### Art. 8 Procedura su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore

- 1. La S.U.A. svolge le seguenti attività:
- a) riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara con allegati alla stessa la documentazione di cui al successivo comma 2;
- b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto secondo la normativa vigente;

- c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, restando in capo al singolo Comune/Ente partecipante i controlli connessi all' aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto.
- e) informa il Comune/Ente aderente dell'avvenuta <u>aggiudicazione provvisoria</u>, comunicando i risultati della gara ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto.
- 2. Il Comune /Ente aderente mantiene tra le proprie competenze:
- a) l'adozione della determinazione a contrarre;
- b) l'individuazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006;
- c) la programmazione delle opere o lavori da realizzare o delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;
- d) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la redazione del capitolato speciale d'appalto;
- e) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;
- f) l'acquisizione del Cig e le successive comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ;
- g) <u>l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto per la parte di propria</u> competenza, nonchè le successive fasi di esecuzione.

### Art. 9 Commissioni di gara

- 1. La Commissione di gara nelle procedura su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore sarà composta nello specifico:
- da un dirigente/responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto della gara, in qualità di Presidente, scelto di volta in volta all'interno dei Comuni/Enti aderenti;
- da due testimoni dipendenti della Provincia nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e da almeno un esperto tecnico scelto di volta in volta all'interno dei Comuni/Enti aderenti nel caso di aggiudicazione secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- da un dipendente provinciale in qualità di segretario verbalizzante.

# Art. 10 Procedure obbligatorie

- 1. In caso di acquisto di beni o servizi, la S.U.A. prima di avviare le procedure previste dai precedenti artt. 6 e 8, ha l'obbligo di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), ovvero di tener conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip stesse quale limite massimo per la base d'asta.
- 2. Nel caso di esistenza di convenzioni Consip attive, la S.U.A., sentiti gli Enti interessati, valuterà l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente.
- 3. Nel caso di convenzioni Consip attivate successivamente all'affidamento della fornitura e/o del servizio tramite la Stazione Unica Appaltante troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 e s.m.i.

#### Art. 11 Durata convenzione

- 1. La presente convenzione avrà validità a tempo indeterminato.
- 2. Per tutto il periodo della sua vigenza è aperta l'adesione di Comuni rientranti territorialmente nella Provincia di Vicenza
- 3. Il Comune/Ente aderente potrà recedere con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno un mese. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

#### Art. 12 Contenzioso

- 1. Sono di competenza del Comune/Ente aderente la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara.
- 2. La S.U.A, si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni altro elemento utile al Comune/Ente aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale.

### Art. 13 Istituzione di un mercato elettronico

1. La S.U.A. potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, procedere alla creazione di un mercato elettronico.

### Art. 14 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previs	to dalla prese	ente convenzione	e, si rinvia a	lle norme del	D. Lgs.
267/2000 e del D.Lgs.	163/2006 ed	alle specifiche	normative	vigenti nelle	materie
oggetto di convenzione.					

La Provincia di Vicenza		Il Comune/Ente aderente		